



## **COMUNE DI CHIURO**

### **Provincia di Sondrio**

#### **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2018**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASI. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ricordato che:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Visto il comma 683, art. 1, della citata legge n. 147/2013 che recita *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ... (omissis) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*;

Dato atto che:

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, può, ai sensi dell'art. 1, comma 676, ridurre l'aliquota TASI fino all'azzeramento;
- nella determinazione delle aliquote il Comune è sottoposto al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- ai sensi dall'art. 1 comma 1, del D.L. 06.03.2014 n. 16, è possibile superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, finalizzando però tale innalzamento al finanziamento di detrazioni o altre misure per le abitazioni principali ed unità immobiliari ad esse equiparate;

Atteso che, ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs n. 446/1997, il comune determina con regolamento la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto dall'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013;

Visto il D.L. n. 16/2014 che modifica l'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, stabilendo le modalità ed i termini di versamento della TASI;

Viste, in particolare, le modifiche in materia di TASI apportate per l'anno 2016 con la Legge di stabilità n. 208/2015:

- art. 1, comma 14), lettera a): *“al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;*

- art. 1, comma 14), lettera b): *“il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;*

- art. 1, comma 14), lettera c): *“al comma 678 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»”;*

- art. 1, comma 28): *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della L.147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;*

Considerato che il comma 26 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016, così come modificato dal comma 42 della Legge di Bilancio 2017, prevede, limitatamente agli anni 2016 e 2017, il blocco del potere degli enti locali di deliberare aumenti di aliquote e tariffe dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della TARI;

Dato atto che la legge di bilancio 2018 (Legge 27.12.2017, n. 205 – art. 1, comma 37) prevede che la sospensione di cui al punto precedente è confermata anche per l'esercizio 2018;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2016, con la quale è stato modificato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), atto che regola, fra l'altro, anche la componente TASI;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 16.03.2017 con la quale sono state stabilite le aliquote/detrazioni TASI per l'anno 2017;

Visto, in particolare, l'art. 35 del sopracitato Regolamento comunale il quale prevede che l'elenco completo dei servizi ed il relativo costo vengono determinati annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e, sempre in tale sede, dovrà altresì essere indicata la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dalla TASI;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Dato atto che la Tasi dovrà concorrere alla copertura dei costi dei servizi indivisibili così come di seguito individuati:

- Ordine pubblico e sicurezza	Euro 47.392,00
- Viabilità e infrastrutture stradali (compresa illuminazione pubblica)	Euro 177.473,00
- Sistema di protezione civile	Euro 1.500,00
- Difesa del suolo	Euro 0,00
- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Euro 11.400,00
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (compreso servizio necroscopico e cimiteriale)	Euro 69.090,00
<b>Totale</b>	<b>Euro 306.855,00</b>

Ritenuto, inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, così come modificato dalla Legge n. 208/15 e dall'art. 33 del Regolamento comunale IUC, di stabilire che la quota posta a carico dell'occupante è pari al 10% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 90%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Rilevato che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell'art. 193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della Legge n. 228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine per l'adozione della deliberazione del permanere degli equilibri di bilancio, nel solo caso di accertamento negativo dello stesso;

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 è stato prorogato al 28/02/2018 con Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017;

Ritenuto di dover stabilire, in applicazione della vigente normativa, le aliquote/detractions TASI per l'anno 2018;

Visto l'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.;

Preso atto degli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e tecnica contabile, resi dai competenti Responsabili di Area ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. e s.m.i.;

Con dieci voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano:

## DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto.

2) Di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della TASI, ad eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale e terreni agricoli, come di seguito indicato:

- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE per le sole unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9

- **aliquota del 1,25 per mille** – Non vengono applicate detrazioni

- AREE FABBRICABILI E TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

- **aliquota del 1,25 per mille**

- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, c. 8, del D.l. n. 201/2011)

- **aliquota del 1,00 per mille**

L'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012 al comma 1-ter ha previsto l'esenzione di queste tipologie di fabbricati se ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT – in base alla previsione normativa queste tipologie di fabbricati in Comune di Chiuro non scontano l'IMU, salvo diversa successiva previsione di legge e, pertanto, nemmeno la TASI.

- FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA di cui all'art. 1, comma 14), lettera c) della Legge n. 208/2015

- **aliquota del 1,00 per mille**

dando atto che il gettito presunto è stato quantificato in Euro 115.000,00 e che lo stesso dovrebbe consentire la copertura di circa il 37,47% dei costi previsti per l'erogazione dei servizi indivisibili, così come individuati e quantificati nelle premesse della presente deliberazione.

3) Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, così come modificato dalla Legge n. 20/2015 e dall'art. 33 del Regolamento comunale IUC, che la quota posta a carico dell'occupante è pari al 10% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 90%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la quota del 10% dell'occupante non è dovuta qualora lo stesso la utilizzi a titolo di abitazione principale.

4) Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del Regolamento comunale IUC:

- all'art. 40 è prevista l'applicazione delle seguenti riduzioni dell'imposta:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare:

- **riduzione del 50%** per quelle unità immobiliari situate nelle località di montagna oltre i 700 metri sul livello del mare

- **riduzione del 20%** per le altre unità immobiliari;

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: **riduzione del 20%**;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: **riduzione del 20%**;

Tali riduzioni si applicano su richiesta dell'interessato e non sono cumulabili (qualora si rendessero applicabili più riduzioni si applica la più favorevole al contribuente).

5) Di demandare al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Amministrativa la trasmissione di copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità di legge.

6) Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, è allegata al bilancio di previsione 2018-2020.

Quindi, ravvisata l'urgenza di procedere agli adempimenti previsti, con dieci voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.